

L'ALTRO LATO DELLA MEDAGLIA

Non rischia nulla, invece, chi non è iscritto a un ordine

Professionisti «non ordinati» al riparo dalla sanzione accessoria per le reiterate violazioni dell'obbligo di fatturazione: la nuova penalità della sospensione dall'iscrizione all'albo o all'ordine non è infatti applicabile, naturalmente, a tutti coloro che non vi sono iscritti. Un punto a favore dei «non ordinati», dunque, che in questa occasione sono, per così dire, favoriti dalla disparità di trattamento, probabilmente non rilevante sul piano giuridico, ma di fatto insita nella nuova disposizione punitiva introdotta dalla manovra integrativa (si veda *ItaliaOggi* di ieri), i cui effetti concreti, peraltro, saranno tutti da verificare. La disposizione in questione è l'art. 2, comma 5, del dl 138/2011, che ha integrato l'art. 12 del dlgs n. 471/97, riguardante le sanzioni tributarie accessorie per le violazioni in materia di imposte dirette e di Iva, con due nuovi commi, nei quali viene stabilito che nel caso in cui siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi o ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi delle operazioni rilevanti ai fini Iva, compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva (e dunque, è da ritenere, al verificarsi per

la seconda volta dei presupposti per l'applicazione della pena accessoria), la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Particolarmente rilevante è la previsione secondo cui, in deroga ai principi generali secondo cui le sanzioni accessorie sono eseguite dopo che il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Non meno importante l'attribuzione della competenza ad adottare il provvedimento alla direzione regionale dell'agenzia delle entrate territorialmente competente sul professionista destinatario, la quale dovrà darne comunicazione all'ordine professionale o al soggetto competente alla tenuta dell'albo, affinché questi ne dia notizia sul relativo sito internet. Se le violazioni sono commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionali, è poi previsto che la sanzione accessoria è disposta nei confronti di tutti gli associati (in proposito, si porrà però il problema della rilevanza di eventuali mutamenti della compagine associativa, sia in merito alla realizzazione del presupposto delle reiterate violazioni che all'esecuzione della sanzione accessoria). Dal nuovo regime sanzionatorio, che sostanzialmente viene ad equiparare il trattamento dei professionisti che non rilasciano reiteratamente la

fattura a quello di commercianti e artigiani che violano ripetutamente l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, sono ovviamente esclusi, come si diceva, i lavoratori autonomi che svolgono attività per le quali non occorre l'iscrizione in albi od ordini professionali. Ferma restando la suddetta equiparazione, l'effettiva incisività della sanzione accessoria comminata dalle nuove disposizioni sarà tutta da verificare sul piano concreto. Una cosa, infatti, è «pizzicare» commercianti e artigiani che non rilasciano la certificazione fiscale: è sufficiente che i controllori dell'Agenzia delle entrate o della Guardia di finanza si appostino nelle vicinanze del negozio in attesa che esca il cliente con il sacchetto della spesa, per verificare se sia o meno in possesso del documento. Altra cosa, evidentemente, è cercare di «cogliere sul fatto» un medico, un ingegnere, un avvocato, un commercialista, aspettando il cliente nei pressi dello studio professionale. Sarà pertanto interessante vedere se e come l'amministrazione finanziaria si organizzerà per effettuare nei confronti dei professionisti quelle operazioni lampo, tecnicamente definite «accessi brevi», dirette al controllo del rispetto degli obblighi strumentali, senza le quali la nuova previsione sanzionatoria perderebbe il valore di deterrenza per restare una mera equiparazione di principio.

Sandro Zuliani

